



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11860 del 2025, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

di Lucrezia Azzarone, Dan Mark Amboy, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,***

del verbale del 18/07/2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno con cui veniva notificato al Sig. ██████████ il giudizio di non idoneità all'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con

Decreto dirigenziale M\_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano, in quanto atto consequenziale del primo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che:

-- il sig. ██████████ ha gravato l'esclusione dal concorso per l'ammissione al 28° Corso biennale (2025 – 2027) per n. 140 allievi Marescialli dell'Esercito Italiano nonché, per illegittimità derivata, la successiva graduatoria finale;

-- egli ha contestato il giudizio di inidoneità, espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, per la seguente ragione: «Codice:209 Coefficiente: 3 Caratteristica: LI Descrizione: ██████████

██████████ (rif. normativo: Codice n. 209 – 3 – LI della “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” approvata con Decreto Ministro Difesa 04/06/2014);

-- è stata disposta verifica sulle citate ragioni di inidoneità;

--l'Ausiliario incaricato Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare in Roma ha accertato che, allo stato attuale, il candidato va ritenuto idoneo alla prosecuzione dell'iter concorsuale;

----le conclusioni della verifica confermano l'adeguato fumus del ricorso;  
ritiene il Collegio che:

--il ricorrente vada ammesso, in via interinale e con riserva, alla prosecuzione delle prove concorsuali e, ricorrendo ogni altra condizione, al 28° corso biennale per n. 140 allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;

--vada disposta contestualmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso per l'ammissione al 28° Corso biennale (2025 – 2027) per n. 140 allievi Marescialli dell'Esercito Italiano all'uopo autorizzando -stante l'elevato numero - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione intimata così stabilendo:

----a la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA e nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente: della presente ordinanza e del ricorso principale, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei soggetti risultati vincitori nella graduatoria finale impugnata);

----b parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, sempre nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare inclusa la presente ordinanza;

----c a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

----d prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato rilasciato dalla P.A. di compiuta pubblicazione con l'impegno di cui sotto alla lett.

e, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi sette giorni da detta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

----e l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;

-- restano riservate al prosieguo cautelare le pronunce sulle spese della fase e su quelle di verificaione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dispone gli incumbenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione e, interinalmente sospende, per quanto di ragione del ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, disponendo la sua ammissione con riserva alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, ricorrendo ogni altra condizione, al 28° corso biennale per n. 140 allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;

fissa per la trattazione del ricorso in prosieguo cautelare la camera di consiglio del 3 giugno 2026, cui rinvia anche per le pronunce sulle spese della fase e su quelle di verificaione

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con

l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Martino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.